

l'accertamento potrà anche essere fatto prima della presentazione delle dichiarazioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

L. G. CAMBRAY DIGNY.

N° 4490.

LEGGE colla quale è imposta una tassa sulla macinazione dei cereali.

7 luglio 1868

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:

Grano a quintale L. 2. »

Granturco e segala, id. » 1. »

Avena, id. » 1. 20

Altri cereali, legumi secchi e castagne » 0. 50

Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.

Art. 2.

In corresponsività e saldo delle quote riscosse, il mugnaio pagherà all'Esattore delle tasse dirette, nei